



Regione Lombardia

DECRETO N. 12908

Del 22/09/2025

Identificativo Atto n. 959

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – MISURA “INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE” – IN ATTUAZIONE DELLA DGR 7595 DEL 15/12/2022 – PR FESR 2021-2027 – AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” – ID BANDO RLO12023031703 – CUP E42E22001190009 - DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE CONCESSA ALL'IMPRESA ACCIAITUBI - S.P.A. (ID 4826802) CON DECRETO N. 5345/2024 E CONTESTUALE COSTITUZIONE IN MORA E DIFFIDA DI PAGAMENTO.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE”

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) pubblicato sulla



Regione Lombardia

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 dell'8 maggio 2025;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";

VISTI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività"
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la DCR XII/42 del 20 giugno 2023;
- la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente", l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" e



Regione Lombardia

l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

VISTI altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 *final* del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380



Regione Lombardia

(2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;

- la Decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” suddivisa in due aree: Area 1 “Sviluppo aziendale Lombardia”, Area 2 “Sviluppo aziendale nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale”, con una dotazione finanziaria di € 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del “Fondo investimenti imprese”, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo;
 - individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del “Fondo Investimenti imprese” e della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” in attuazione della D.G.R. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla DGR 7595 del 15/12/2022 - PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti



Regione Lombardia

settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;

- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure “Investimenti – Linea Green” e Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 – Disposizioni conseguenti all’adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura “Investimenti – Linea sviluppo Aziendale” e “Investimenti – Linea Green” con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

CONSIDERATO che:

- con il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3;
- l’Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3 è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda S.p.A. in data 5 giugno 2023;

DATO ATTO che la già citata D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” l’agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il



Regione Lombardia

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;

- per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
- per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) “Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)”, ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure “Investimenti – Linea Green” e “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”, già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a € 300.000,00 nell'arco di tre anni dalla concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato “Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

RICHIAMATI i seguenti articoli dell'Avviso:

- art. C.4.b. (“Caratteristiche della fase di rendicontazione”), commi 1, 2 e 4 che stabilisce quanto segue:
 1. *“La richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.*
 2. *Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:*
 - a) *una relazione finale di Progetto contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;*



Regione Lombardia

b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'allegato D.13.d; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;

d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, moduli antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. [...]

4. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga di cui all'art. B.2.b comma 2, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa”.

– art. D.1.a (“Obblighi generali dei Soggetti beneficiari”), comma 1, lettera b), ai sensi del quale il Soggetto Beneficiario è obbligato a “procedere all'invio della richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo eventuale proroga”;

– art. D.2.b (“Decadenza”), comma 1, lettera a), che stabilisce quanto segue: “1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

a) in caso di “mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. c) d) e j))”;

– art. D.2.b, comma 3, che prevede nei casi di cui alla precedente lettera a) del comma 1 che:

a) [...];

b) “per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia,



Regione Lombardia

proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore dei Soggetti finanziatori secondo quanto previsto al precedente art. B.1.b. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento";

- art. D.2.c ("Risoluzione del Contratto di Finanziamento") che stabilisce quanto segue:

"1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Soggetto Finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.

2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento";

- art. D.3 "Variazioni e proroghe dei termini", comma 7 che stabilisce quanto segue:

"Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 mesi aggiuntivi rispetto ai 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 15 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento, recepito il parere del soggetto finanziatore. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.";

- art. B.1.b ("Entità e forma dell'Agevolazione)", comma 21, secondo cui *"nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica Misura";*

DATO ATTO che:

- con il d.d.u.o. 4 aprile 2024, n. 5345, pubblicato sul BURL n. 15 del 10 aprile 2024, è stata concessa l'agevolazione per la domanda con id 4826802, presentata dall'impresa ACCIAITUBI - S.P.A. (C.F. 00799590153) a valere sull'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale", come indicata nella tabella sotto riportata:



Regione Lombardia

Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Agevolazione concessa			Altre risorse del Beneficiario Euro
				Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Agevolazione Euro	
3.000.000,00	2.850.000,00	1.995.000,00	641.250,00	35.187,32	87.666,68	122.854,00	62.333,32

- in data 7 maggio 2024 è stato sottoscritto dal soggetto finanziatore e dall'impresa ACCIAITUBI - S.P.A. il contratto di finanziamento per un importo di euro 2.850.000,00 e nella medesima data il soggetto finanziatore ha erogato a titolo di anticipo del finanziamento, ai sensi dell'art. C.4.a dell'Avviso attuativo della Misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale", l'importo di 1.995.000,00 euro (pari al 70% del finanziamento);
- con nota del 1 luglio 2025, prot. reg. n. O1.2025.0015330, la scrivente Unità Organizzativa non ha approvato la richiesta di proroga del termine per la realizzazione del progetto con id 4826802, presentata dall'impresa con nota del 16 giugno 2025, prot. reg. O1.2025.0012639, ai sensi dell'art. D.3 "Variazioni e proroghe dei termini", comma 7 dell'Avviso, in quanto il termine per la presentazione dell'istanza di proroga, stabilito dal suddetto articolo, risultava ormai scaduto;
- pertanto, l'impresa avrebbe dovuto presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, la richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento, corredata dalla documentazione di cui all'art. C.4.b, comma 2 dell'Avviso, entro il 10 luglio 2025, ai sensi dei citati artt. C.4.b, comma 4 e D.1.a, comma 1, lettera b), considerato che la suddetta richiesta di proroga non è stata accolta;
- non sono stati erogati alla ACCIAITUBI - S.P.A. né il saldo del finanziamento né il contributo in conto capitale che, come prevede l'Avviso, vengono erogati solo successivamente alla conclusione del progetto e alla verifica della rendicontazione finale delle spese;

DATO ATTO, altresì, che:

- con nota prot. reg. O1.2025.0017820 del 30 luglio 2025, inviata a mezzo pec e regolarmente consegnata in pari data, è stato inviato all'impresa il preavviso di decadenza totale della succitata agevolazione per la domanda con id 4826802, a seguito del mancato rispetto del termine del 10 luglio 2025 per la presentazione della richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento, ai sensi dell'art. C.4.b, comma 4, dell'art. D.1.a, comma 1,



Regione Lombardia

lettera b) e dell'art. D.2.b, comma 1, lettera a) dell'Avviso;

- si è concesso, contestualmente, il termine del 15 settembre 2025, in considerazione della pausa estiva, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute, da parte dell'impresa, controdeduzioni al preavviso di decadenza totale del contributo del 30 luglio 2025;

RITENUTO pertanto di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. C.4.b, comma 4, dell'art. D.1.a, comma 1, lettera b) e dell'art. D.2.b, comma 1, lettera a) dell'Avviso, la decadenza dal beneficio dell'agevolazione concessa all'impresa ACCIAITUBI - S.P.A. per il progetto con ID 4826802, con il decreto 4 aprile 2024, n. 5345 a valere sulla misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale;
- di costituire in mora e diffidare l'impresa ACCIAITUBI - S.P.A. alla restituzione nei termini di cui all'art. D.2.b, comma 3 dell'Avviso, della quota di Agevolazione relativa alla Garanzia per la quota parte dell'ammontare dell'ESL pari a 8.081,84 euro;
- di stabilire che il versamento della suddetta somma dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda S.p.A. – IBAN IT32A0623001627000047578518, specificando la seguente causale: "Avviso Sviluppo Aziendale - Quota ESL - ACCIAITUBI - S.P.A. - id domanda 4826802 – Decreto di decadenza n..... del.....";
- di procedere, in caso di mancata restituzione della somma ingiunta, alla riscossione coattiva del valore del credito, come previsto dall'art. 92 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che, come stabilito dall'art. B.1.b ("Entità e forma dell'Agevolazione)", comma 21, "*nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica Misura*";

RICHIAMATI:

- l'art. 9, commi 6 e 7, del decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24



Regione Lombardia

dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR" da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

- l'art. 9, comma 8, del citato decreto del MISE n. 115/2017 in cui è stabilito che, qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel Registro nazionale aiuti di Stato le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del decreto del MISE n. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro nazionale aiuti di Stato avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

DATO ATTO che il contributo è stato concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese;

DATO ATTO che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115/2017 al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 26488;
- ID Bando: 89854;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 22302793;

VISTE:

- la D.G.R. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al



Regione Lombardia

Dirigente della Unità Organizzativa “Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI”

- la D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in “Programmazione Comunitaria e Commercio” e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al Dirigente di tale Unità Organizzativa;

RICHIAMATO il decreto 1 luglio 2025, n. 9318 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione” la responsabilità dell'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI – Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale” del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>);

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che:

- la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione 4 aprile 2024, n. 5345 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente provvedimento;
- il presente provvedimento è assunto nei termini procedurali previsti dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 10 bis della L. 241/1990;
- è necessario rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Giudice ordinario, entro i termini di legge;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il CUP della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” – PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale” e ss.mm.ii. e la legge di bilancio dell’esercizio corrente;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

per quanto richiamato in premessa

1. Di dichiarare, ai sensi dell’art. C.4.b, comma 4, dell’art. D.1.a, comma 1, lettera b) e dell’art. D.2.b, comma 1, lettera a) dell’Avviso, la decadenza dal beneficio dell’agevolazione concessa all’impresa ACCIAITUBI - S.P.A. per il progetto con ID 4826802, con il decreto 4 aprile 2024, n. 5345 a valere sulla misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale.
2. Di costituire in mora e diffidare l’impresa ACCIAITUBI - S.P.A. alla restituzione nei termini di cui all’art. D.2.b, comma 3, dell’Avviso, della quota di Agevolazione relativa alla Garanzia per la quota parte dell’ammontare dell’ESL pari a 8.081,84 euro.
3. Di stabilire che il versamento della suddetta somma dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda S.p.A. – IBAN IT32A0623001627000047578518, specificando la seguente causale: “Avviso Sviluppo Aziendale - Quota ESL - ACCIAITUBI - S.P.A. - id domanda 4826802 – Decreto di decadenza n..... del.....”.
4. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 8, del decreto del MISE n. 115/2017, l’inserimento della variazione nel Registro nazionale aiuti di Stato avverrà a seguito dell’avvenuta restituzione dell’importo dovuto, con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione).



Regione Lombardia

5. Di procedere, in caso di mancata restituzione della somma ingiunta, alla riscossione coattiva del valore del credito, come previsto dall'art. 92 della L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto che, come stabilito dall'art. B.1.b ("Entità e forma dell'Agevolazione)", comma 21, *"nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica Misura"*;
7. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Giudice ordinario, entro i termini di legge.
8. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione 4 aprile 2024, n. 5345 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente provvedimento.
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>).
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'impresa ACCIAITUBI - S.P.A., al soggetto finanziatore e a Finlombarda S.p.A., per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.